NORME PER AGEVOLARE ALLE AZIENDE DI CREDITO LO SMOBILIZZO DI IMPIEGHI A LUNGO E MEDIO TERMINE

Art. 8

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare, ove occorra, speciali convenzioni con la Banca d'Italia e con gli altri due Enti finanziatori predetti.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque siano incompatibili con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita, del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI RBVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 8 dicembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine
Estremi	Legge 30 ottobre 1940, n. 1571
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-agevolare-alle-aziende-di-credito-lo-smobilizzo-di-impieghi/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it